



Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020

**GAL KALAT**  
SCARL

**BANDO PUBBLICO  
CODICE UNIVOCO 59062**

**MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER**

**SOTTOMISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA  
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO**

**SLTP - STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO CALATINO 2020**

AMBITO TEMATICO 1 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (SI)

AZIONE PAL: SI.6 - SOSTEGNO ALLA DIFFERENZIAZIONE DELL'OFFERTA E AD ATTIVITÀ COMUNI DI  
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DELL'AREA CALATINA (FEASR)

ATTUAZIONE CON APPROCCIO LEADER DELLA MISURA, DI CUI ALL'ART. 35, PARAGRAFO 1, LETTERA A)  
E LETTERA B), PARAGRAFO 2, LETTERA D) E LETTERA E) DEL REG. (UE) N. 1305/2013

RIF. PSR SICILIA - MISURA 16 - COOPERAZIONE - SOTTOMISURA 16.4 - SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE  
DI FILIERA, SIA ORIZZONTALE CHE VERTICALE, PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE E  
MERCATI LOCALI E SOSTEGNO AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO  
SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI - OPERAZIONE - AZIONI PER LA COOPERAZIONE  
DI FILIERA E SVILUPPO DI FILIERE CORTE NEI MERCATI LOCALI COMPRESSE LE ATTIVITÀ PROMOZIONALI

## Sommario

Premessa.....	4
Art. 1. Dotazione finanziaria.....	5
Art. 2. Definizioni.....	5
Art. 3. Obiettivi.....	5
Art. 4. Beneficiari.....	6
Art. 5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità.....	7
Art. 6. Complementarietà con altri strumenti finanziari europei.....	8
Art. 7. Interventi ammissibili.....	8
Art. 8. Spese ammissibili.....	9
Art. 8.1 Interventi immateriali.....	14
Art. 8.2 Costi del personale.....	15
Art. 9. Interventi e spese non ammissibili.....	15
Art. 10. Localizzazione.....	16
Art. 11. Criteri di selezione e priorità.....	16
Art. 12. Intensità di aiuto e massimali di spesa.....	18
Art. 13. Impegni ed obblighi del beneficiario.....	19
Art. 14. Modalità di attivazione e accesso all'azione.....	20
Art. 15. Domanda di sostegno.....	20
Art. 16. Documentazione.....	22
Art. 17. Procedimento amministrativo.....	24
Art. 18. Varianti.....	26
Art. 19. Domanda di pagamento.....	27
Art. 20. Ricorsi.....	31
Art. 21. Controlli e sanzioni.....	31
Art. 22. Disposizioni finali.....	32
Art. 23. Trattamento dei dati personali.....	33

## Premessa

La Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” è attuata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 8403 final del 24 novembre 2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26 gennaio 2016, successivamente modificato con Decisione C (2016) n. 8969 del 20 dicembre 2016, adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15 febbraio 2017, modificato con Decisione di esecuzione CE (2017) n. 7946 del 27 novembre 2017 che approva la versione 3.1, modificato con Decisione di esecuzione CE (2018) n. 615 del 20 gennaio 2018 che approva la versione 4.0, modificato con Decisione C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 che approva la versione 5.0, modificato con Decisione C(2019) 9229 final del 16 dicembre 2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014/2020, modificato con Decisione di esecuzione C(2020) 4912 final del 13 luglio 2020 che approva la versione 8.0, infine modificato con Decisione di esecuzione C (2020) 8655 del giorno 1 dicembre 2020 che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia 2014/2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell’Unione Europea.

Con il DDG n. 6585 del 28 ottobre 2016 e successive integrazioni, del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo.

Con il DDG n. 3209 del 25 ottobre 2017 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, è stato approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) “Calatino 2020” della Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL Kalat, per le azioni relative al Fondo FEASR e il relativo Piano Finanziario.

Con il DDG n. 2652 del 15 settembre 2017 è stato approvato lo schema di convenzione stipulata il 6 marzo 2018, tra l’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 e il GAL Kalat Scarl, designato organismo intermedio per la gestione del CLLD (Community Led Local Development), nell’ambito del PSR Sicilia 2014-2020, e per la realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni ed operazione descritte nella Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) Calatino 2020 e nel relativo Piano di Azione Locale (PAL) approvato.

Con le Linee guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 – Disposizioni attuative e procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24 luglio 2018, è stato integrato il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19, definendo le modalità, i criteri e le procedure per l’attuazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP).

Con il DDG n. 3793 del 27 dicembre 2018, allegato A, il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio 3 “Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader” ha approvato le “Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020, nel rispetto di ciascuna strategia approvata.

Con il DDG n. 622 del 16 aprile 2019 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, è stata approvata la versione 2.0 del Piano d’Azione Locale (PAL) “Calatino 2020” della Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL Kalat.

Il presente bando, approvato con delibera del CdA n. 1 del 29 marzo 2019, disciplina l’attuazione degli interventi previsti nell’ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “Calatino 2020”, Azione del PAL SI.6 – Sostegno alla differenziazione dell’offerta e ad attività comuni di commercializzazione dei prodotti agricoli dell’area calatina (FEASR), attuativa della Misura di cui all’art. 35, paragrafo 2, lettere d) ed e) del Reg. (UE) n. 1305/2013 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”, riferimento sottomisura 16.4 del PSR Sicilia 2014-2020.

## **Art. 1. Dotazione finanziaria**

La dotazione del presente bando è pari a € 400.000,00, di cui € 242.000,00 di quota FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

## **Art. 2. Definizioni**

### **Produttore agricolo**

Ai fini del presente bando, per produttore agricolo si intende, l'imprenditore/impresa, in possesso di partita IVA, iscritto alla CCIAA nell'apposita sezione speciale "Agricoltura" del registro delle imprese territorialmente competente, in possesso del codice primario di attività (ATECO 2007) A01.

### **Filiera corta**

Ai fini del presente bando, per "filiera corta" si intende una modalità di cooperazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, par. 1, del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 (che integra talune disposizioni dell'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013), deve includere solo le filiere che non comportano più di un intermediario fra l'agricoltore e il consumatore. Pertanto, un trasformatore deve essere considerato un intermediario se ha acquistato il prodotto dal contadino, prendendo il controllo sul prodotto. Diversamente, se l'agricoltore mantiene il controllo del proprio prodotto anche durante la lavorazione, trasformazione, manipolazione, confezionamento, trasporto, etc, presso terzi, potendo decidere successivamente il prezzo di vendita, il trasformatore deve essere considerato semplicemente il fornitore di un servizio per l'agricoltore.

### **Mercato locale**

Ai fini del presente bando, per "Mercato locale" si intende, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, par. 2, del Reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni dell'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013), i luoghi di commercializzazione delle produzioni agricole della filiera corta, localizzati nell'area del GAL Kalat, nell'ambito dei quali devono avere luogo le attività di elaborazione e di vendita al consumatore finale.

## **Art. 3. Obiettivi**

Nell'ambito delle attività di cooperazione del presente bando, il GAL Kalat intende rafforzare il settore agricolo ed agroalimentare calatino sostenendo il rafforzamento di filiere corte e le relative azioni di commercializzazione, prevalentemente attraverso canali innovativi dell'e-commerce, e promozione connessa, proseguendo l'approccio di sistema della precedente programmazione, col quale il tessuto imprenditoriale locale è stato fortemente sensibilizzato rispetto alla necessità di agire in rete, con l'avvio di una sperimentazione che ha compreso la rintracciabilità certificata delle filiere agroalimentari a norma UNI EN ISO 22005:2008, sviluppata col sistema di valorizzazione dell'offerta territoriale «Valore Sicilia».

Il questo modo il GAL Kalat attua una strategia di sviluppo economico basata sulla vicinanza delle aziende ai consumatori riducendo il ricorso a figure intermediatrici, al fine di innescare un nuovo rapporto di fiducia e di co-produzione che vede il consumatore coinvolto direttamente nelle scelte, nonché e di conseguire una quota maggiore di valore aggiunto all'interno dell'azienda e, di conseguenza, dell'economia calatina.

La filiera corta crea infatti opportunità di crescita specialmente per le piccole e medie imprese che conseguono indubbi vantaggi in termini di migliore collocazione di prodotti innovativi o legati alla biodiversità, ad esempio derivanti da varietà locali; di migliore gestione di flussi di cassa, in quanto l'incasso è immediato e l'agricoltore e il piccolo imprenditore agroalimentare incorrono in minori stress finanziari.

La strategia proposta dal GAL Kalat si basa, oltre che sulla prossimità, anche sulla trasmissione di valori 'alternativi' incorporati nel prodotto, come il collegamento al territorio e alle sue tradizioni culturali ed enogastronomiche e la biodiversità, sostenendo la diffusione della conoscenza di

prodotti di nicchia, che non riescono a inserirsi in circuiti commerciali dove è richiesta una data massa critica, anche in contesti geografici nazionali ed internazionali.

Si tratta di creare un circuito che riunisca imprenditori e operatori differenti, indipendenti l'uno dall'altro, ma che condividano obiettivi comuni quali:

- la creazione di un rapporto diretto tra produttori e consumatori;
- la promozione e la tutela delle produzioni agroalimentari locali di qualità;
- il raggiungimento della piena trasparenza in materia di provenienza dei prodotti agricoli;
- la salvaguardia dell'ambiente;
- la diffusione di una corretta educazione alimentare tra i consumatori e l'incentivo allo sviluppo dell'economia territoriale, anche tramite il ritorno dell'occupazione giovanile nel settore agricolo.

Nello specifico, col presente bando si intende favorire l'avvio e lo sviluppo di azioni di cooperazione volte a:

- sviluppare nei consumatori e negli operatori economici il senso di fiducia e di appartenenza al territorio ed alla filiera produttiva, promuovendone l'identità e consolidando le relazioni tra gli operatori di filiera;
- sostenere la creazione di sbocchi di mercato per prodotti di nicchia del territorio regionale che, non concentrando masse critiche, non riescono ad inserirsi nei moderni circuiti commerciali e nei mercati nazionali ed internazionali;
- consentire al produttore di ottenere un maggior valore aggiunto grazie alla riduzione di intermediari lungo la filiera;
- favorire lo sviluppo economico di aree rurali marginali, creando nuove opportunità di lavoro per gli operatori locali;
- incentivare la cooperazione tra operatori del settore agricolo per favorire la commercializzazione in nuovi mercati nazionali ed esteri, con particolare attenzione agli aspetti logistici a servizio dei prodotti agroalimentari, nonché all'implementazione del sistema informatico per la gestione dei quantitativi, della movimentazione dei prodotti delle filiere e degli aspetti di assicurazione qualità;
- promuovere la creazione di reti tra operatori economici, con particolare riferimento alle filiere corte e ai mercati locali;
- favorire la concentrazione dell'offerta.

L'Azione SI.6 contribuisce direttamente alla focus area 3a "Migliorare integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, mercati locali, le filiere corte" e, indirettamente, alle FA 1a, 2a, 6a e agli obiettivi trasversali relativi all'ambiente e all'innovazione.

#### **Art. 4. Beneficiari**

Beneficiari del presente bando sono:

- **Gruppi di Cooperazione**, di seguito "GC", ossia raggruppamenti, di nuova costituzione o già esistenti, tra almeno sei soggetti, di cui almeno due agricoltori, operanti nel settore agricolo o della filiera alimentare o altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale (es. associazioni di produttori, cooperative organizzazioni interprofessionali, PMI operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione o di somministrazione bevande e alimenti e gestori di mense pubbliche);
- **Reti di imprese**, ossia raggruppamenti di almeno sei soggetti, di cui almeno due agricoltori, che possono intraprendere azioni di carattere più generale, potendo contribuire, ad esempio, ad attivare meccanismi di disseminazione delle innovazioni lungo le filiere e di emulazione tra imprenditori. Nel caso di reti di imprese potranno essere ammesse solo reti di nuova costituzione, ovvero reti esistenti che intendono intraprendere una nuova attività di rete (art. 35, par. 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013).

Sia nel caso di GO che nel caso di Reti di imprese, le imprese di trasformazione e commercializzazione, per le quali potrà essere finanziata l'attività nell'ambito del presente bando, devono essere iscritte alla CCIAA e in possesso dei seguenti codici di attività (ATECO 2007):

- C 10 - Industrie alimentari;
- C 11 - Industria delle bevande;
- G 47.11 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande;
- G 47.2 - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati.

Nel caso di imprese di servizi di ristorazione, nell'ambito del presente bando, potrà essere finanziata l'attività di imprese iscritte alla CCIAA in possesso del seguente codice primario di attività (ATECO 2007):

- I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.

Qualora i beneficiari siano composti da partenariati (Gruppo di Cooperazione o Reti) non costituiti all'atto della presentazione della domanda, gli stessi dovranno impegnarsi a costituirsi **entro 60 giorni** dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzata giuridicamente (ad es. Consorzi, Cooperative, Contratti di Rete, etc.), la cui durata dovrà essere almeno pari alla durata degli anni di impegno assunto. Possono partecipare al partenariato anche altri soggetti non beneficiari delle attività di progetto (pubblici e privati) la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi progettuali così come previsto dalle Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD - Parte FEASR approvate con DDG n. 3793 del 27 dicembre 2018.

#### **Art. 5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità**

I requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere posseduti dai soggetti richiedenti all'atto della presentazione della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa.

In particolare, ogni forma aggregativa in possesso di tutti i requisiti identificati all'art. 4 precedente deve:

- essere composta da almeno **sei soggetti**, di cui almeno due produttori agricoli così come definito all'art. 2.1 del presente avviso. Per la determinazione del numero di imprese agricole, aderenti al partenariato, sono considerate come unico soggetto aderente:
  - le imprese, individuali o collettive, detenute dal medesimo soggetto e/o sulle quali tale soggetto esercita il controllo;
  - le imprese detenute e/o controllate da soggetti che siano legati da un rapporto di coniugio, di parentela e/o affinità entro il secondo grado.
- assicurare che almeno uno dei produttori agricoli aderenti all'aggregazione abbia la propria unità produttiva nel territorio del GAL. Per gli altri soggetti aderenti al partenariato non sono previste limitazioni territoriali. Tuttavia, qualora il partenariato comprenda anche partner stabiliti e/o operanti al di fuori del territorio del GAL il sostegno sarà concesso limitatamente alle attività di cooperazione ed agli investimenti realizzati nel territorio del GAL;
- prima della presentazione della domanda di sostegno, ai sensi del D.P.R. n. 503/1999, costituire o aggiornare, presso una struttura abilitata e ad opera del legale rappresentante del partenariato, il fascicolo aziendale del partenariato stesso, riportante la posizione anagrafica e la consistenza aziendale; qualora il partenariato non sia ancora costituito, ciascun partner deve costituire il fascicolo aziendale/anagrafico, aggiornato e validato, nel quale risulti documentata la consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la posizione anagrafica;
- dotarsi di un regolamento interno che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interessi; nel caso di partenariato non ancora costituito, impegnarsi a dotarsi del predetto regolamento **interno entro 60** giorni dalla data di notifica dell'ammissibilità al finanziamento;

- presentare un progetto di cooperazione finalizzato all'avvio di attività comuni nuove (non sono ammissibili attività comuni già in atto), della durata massima di 24 mesi che, nel caso di investimenti infrastrutturali, abbia una maturità progettuale almeno di livello definitivo, corredata della documentazione obbligatoria per questo livello di progettazione, ove previsto dalle norme applicabili per le tipologie di investimento proposte a finanziamento, da predisporre sulla base del modello allegato al presente bando, con i seguenti contenuti minimi:
  - descrizione degli obiettivi del progetto;
  - indicazione dell'ambito geografico di intervento e della filiera o del mercato locale di riferimento;
  - indicazione di eventuali altre Azioni del PAL Calatino 2020 e/o Misure del PSR attivate o da attivare da parte di uno o più soggetti aderenti al partenariato che prevedono interventi collegati e funzionali al progetto di cooperazione;
  - illustrazione puntuale dell'intero processo di realizzazione del progetto di cooperazione, con evidenza delle ricadute positive sugli obiettivi del presente avviso e del contributo che il progetto offre alle priorità della politica di sviluppo rurale;
  - illustrazione delle azioni/attività che si intendono realizzare per gli interventi di promozione connesse alle azioni di progetto (Piano di promozione);
  - elenco dei soggetti partecipanti al partenariato con la relativa ripartizione delle attività e delle responsabilità;
  - cronoprogramma;
  - piano finanziario, articolato per trimestri e attività.
- Rispettare le condizioni di accesso, le modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e della relativa documentazione a corredo, così come disciplinate ai successivi articoli 14, 15 e 16 del presente bando.

L'esecutività del progetto e l'effettiva cantierabilità potranno essere assicurate e comprovate, ove applicabili, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva del presente bando, sul sito ufficiale del GAL Kalat.

#### **Art. 6. Complementarietà con altri strumenti finanziari europei**

Il sostegno di cui al presente bando, attuativo dell'Azione SI.6, presenta complementarietà con tutte le altre azioni del PAL che ricadono sotto l'ambito tematico "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali" e, in particolare, con l'Azione SI.4 - Sostegno all'avvio di iniziative d'impresa innovative nell'ideazione e realizzazione di prodotti, processi produttivi, organizzazione del mercato e l'Azione SI.5 - Sostegno alla formazione e consolidamento di strumenti aggregativi (contratti di rete e reti d'impresa), con specifico riferimento al progetto «Valore Sicilia». Gli interventi proposti dovranno rispettare le linee di complementarietà indicate nel PSR Sicilia-2014/2020, capitolo 14 - Informazioni sulla complementarità, nonché i vincoli di ammissibilità delle spese di cui dell'art. 65, comma 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e i limiti di partecipazione del FEASR, di cui all'art. 59 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### **Art. 7. Interventi ammissibili**

L'operazione si articola in tre tipologie di interventi di cooperazione:

- a) **Investimenti per lo sviluppo della filiera corta** delle produzioni locali conformi allo standard UNI EN ISO 22005:2008 - Rintracciabilità delle filiere agroalimentari, sviluppato col sistema di valorizzazione dell'offerta territoriale «Valore Sicilia», ovvero conformi ai regimi di qualità di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) e b), del Reg. (UE) 1305/2013;
- b) **Investimenti per lo sviluppo dei mercati locali per la vendita diretta**, attraverso l'e-commerce, delle produzioni locali conformi allo standard UNI EN ISO 22005:2008 - Rintracciabilità delle filiere agroalimentari, sviluppato col sistema di valorizzazione dell'offerta territoriale «Valore Sicilia», ovvero conformi ai regimi di qualità di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) e b), del Reg. (UE) 1305/2013.

c) **Attività promozionali** a raggio locale connesso allo sviluppo degli investimenti di cui ai precedenti punti a) e b).

Nell'ambito delle tipologie d'intervento indicate ai **punti a) e b)** è ammessa la realizzazione di:

- attività per la costituzione del soggetto e di animazione dell'area interessata, al fine di ampliare la partecipazione al progetto e rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;
- attività per l'organizzazione di nuove filiere certificate e/o per lo sviluppo/implementazione locale delle filiere certificate a norma UNI EN ISO 22005:2008 e/o conformi ai regimi di qualità di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) e b), del Reg. (UE) 1305/2013;
- stesura dei disciplinari di qualità delle produzioni agricole e agroalimentari e delle filiere di cui al punto precedente e tutte le attività conseguenti per la certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2008 e ai regimi di qualità di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) e b), del Reg. (UE) 1305/2013;
- sistemi innovativi per ottimizzare la logistica e il packaging, con particolare riferimento alla eco-compatibilità;
- sistemi innovativi di etichettatura parlante e di identità digitale;
- attività di promozione presso i mercati ortofrutticoli, punti vendita e strutture del canale Ho.Re.Ca. operanti nel territorio e relativi strumenti di comunicazione (web, stampati, social);
- creazione e/o implementazione di portali/siti web e App finalizzati alla vendita diretta on-line (e-commerce);
- modalità innovative di vendita diretta tramite strutture mobili su strada (massimo 10% dell'importo complessivo del progetto), distributori automatici e vetrine promozionali.

Nell'ambito delle tipologie d'intervento indicate al **punto c)** precedente sono ammessi:

- organizzazione e realizzazione di educational tour e visite aziendali volti alla promozione delle filiere corte incentivate con il progetto di cooperazione (attività finalizzate alla conoscenza diretta dei luoghi di produzione e dei metodi di lavorazione dei prodotti, nonché delle caratteristiche del territorio di produzione) rivolti a responsabili di acquisto dei GAS, dei punti vendita anche in forma associata o organizzata e delle strutture del canale Ho.Re.Ca.;
- organizzazione e/o allestimento e/o promozione di eventi/manifestazioni ed iniziative di valorizzazione delle produzioni locali (fiere, sagre, mercati del contadino, ecc.) nel territorio del GAL;
- attività di promozione dei canali di e-commerce, anche tramite distribuzione gratuita o promozionale di prodotti delle filiere coinvolte;
- eventi dimostrativi relativi ai temi della commercializzazione e del marketing dei destinati ai soggetti componenti il GC.

È esclusa ogni forma di promozione a marchi di impresa.

I marchi commerciali dei prodotti promossi delle organizzazioni proponenti possono essere visibili solo nel corso delle dimostrazioni e degustazioni nei termini previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 1831/2015 della Commissione del 7 ottobre 2015.

Le azioni di promozione devono riguardare la filiera corta o il mercato locale complessivamente inteso, non un numero limitato di singoli prodotti. Il sostegno per qualsiasi materiale o attività promozionale deve rendere i potenziali clienti/consumatori consapevoli dell'esistenza della filiera corta o del mercato locale, evidenziando i benefici dell'acquisto attraverso questi strumenti.

## **Art. 8. Spese ammissibili**

Sono ammissibili al sostegno le spese relative alle attività di cui al precedente articolo 7 ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013, delle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 e in conformità con l'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013.



Per gli interventi di cooperazione per lo **sviluppo delle filiere corte** delle produzioni locali e per lo **sviluppo dei mercati locali** per la vendita diretta, di cui ai **punti a) e b)** del precedente art. 7, sono ammissibili spese per:

- costi amministrativi e legali per l'eventuale costituzione del partenariato;
- la predisposizione del progetto di cooperazione, quali costi per studi sulla zona interessata e studi di fattibilità;
- animazione dell'area interessata, al fine di ampliare la partecipazione al progetto e rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;
- costi di esercizio delle attività, compresi eventuali costi relativi al personale, le spese generali.
- investimenti materiali e immateriali che derivano direttamente dalle attività del progetto di cooperazione di filiera finalizzato alla creazione e allo sviluppo di filiere corte e di mercati locali;
- servizi e consulenze esterne qualificate direttamente collegate alla realizzazione di specifiche attività previste;
- servizi connessi allo sviluppo dei portali, siti web e App e servizi connessi allo sviluppo del sistema informatico gestionale comune (software);
- acquisto di brevetti, licenze e software connessi alle attività specifiche del progetto.

Per le attività di promozione degli interventi di cooperazione di cui al **punto c)** del precedente art. 7, sono ammissibili costi spese per:

- organizzazione e realizzazione di educational tour e visite aziendali volti alla promozione della filiera corta e dei mercati locali (attività finalizzate alla conoscenza diretta dei luoghi di produzione e dei metodi di lavorazione dei prodotti, nonché delle caratteristiche del territorio di produzione);
- partecipazione a manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi anche al di fuori del territorio del GAL al fine di promuovere la filiera corta;
- pubblicità degli eventi in progetto;
- noleggi, allestimenti e servizi connessi all'organizzazione e realizzazione di eventi dimostrativi, giornate gastronomiche, degustazioni itineranti, etc, nell'ambito territoriale del GAL;
- approvvigionamento dei prodotti della filiera distribuiti gratuitamente durante le iniziative promozionali, dimostrative o di avvio delle attività di commercializzazione. Ai fini di sostegno sociale e per contribuire a mitigare l'impatto socioeconomico della crisi Covid-19, le spese per la remunerazione dei prodotti forniti dai beneficiari partecipanti, regolarmente documentate e al netto dell'IVA, potranno essere ammesse al finanziamento del presente bando fino ad un **massimo del 15%** dell'importo complessivo degli interventi oggetto di finanziamento. In ogni caso, la congruità di questa tipologia di spesa verrà determinata in conformità alle disposizioni specifiche in materia contenute nell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, attraverso verifica degli importi che devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato (non i prezzi di catalogo) e il cui valore attribuito deve essere valutato e verificato (asseverato) in modo indipendente da un tecnico abilitato.

Le spese per le azioni di cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali non possono essere inferiori al **60%** dell'importo complessivo del progetto.

Non più del **40%** dell'importo complessivo del progetto potrà essere destinato agli interventi di promozione delle filiere corte e mercati locali.

**Le spese generali** non possono superare la soglia del 12% del costo totale del progetto di cooperazione ammesso a finanziamento e comprendono:

- a) costi per la predisposizione del progetto, inclusi gli studi di fattibilità, sostenuti entro i 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno; i costi relativi agli studi di fattibilità sono ammissibili nel limite massimo del 3% del totale dell'importo del progetto collettivo ammesso a finanziamento;

- b) spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle, consulenze e spese anche notarili per la costituzione del partenariato, e per la gestione del progetto;
- c) spese per materiale di consumo, ossia per materiali che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per lo svolgimento dell'attività di cooperazione, comprendenti ad esempio i materiali di cancelleria;
- d) spese amministrative, ivi comprese quelle per la tenuta di un conto corrente appositamente aperto e dedicato al progetto di cooperazione;
- e) canone di locazione della struttura, sino al limite massimo del 5% dell'importo totale ammesso a finanziamento;
- f) utenze (ad esempio, telefoniche, elettriche) necessarie per l'esercizio della cooperazione;
- g) utilizzo di arredi e attrezzature d'ufficio (noleggio e/o quota di ammortamento proporzionali alla durata del progetto, sino al limite massimo del 3% dell'importo totale ammesso a finanziamento e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del 29 ottobre 1974 e dal D.M. del 31 dicembre 1988);
- h) informazione e comunicazione, da realizzare in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1, punto 2, e Parte 2, punti 1 e 2, del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016.

Per i noleggi delle attrezzature di cui al superiore punto g) e per l'acquisizione dei materiali di consumo di cui al superiore punto c), al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile al sostegno, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. La gestione del confronto tra preventivi, come metodo per verificare la ragionevolezza dei costi, dovrà avvenire tramite portale SIAN in conformità alle disposizioni della nota AdG prot. n. 41694 dell'8/11/2020 nel seguito specificate.

La scelta del soggetto al quale affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge vigente in materia.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata secondo due criteri:

- 1) miglior prezzo;
- 2) qualità del piano di lavoro e affidabilità del fornitore.

Nel secondo caso, al fine di effettuare un'adeguata valutazione della scelta fatta, il beneficiario deve presentare una dettagliata relazione tecnico/economica nella quale siano evidenti le motivazioni che hanno determinato tale scelta. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità, ecc. In tal caso la ragionevolezza della spesa potrà essere determinata in applicazione del Decreto 17 giugno 2016 del Ministro della Giustizia (Cosiddetto DL parametri), in conformità alle disposizioni di cui alla nota AdG prot. n. 65495 del 15/12/2020 alla quale si rinvia in materia di ammissibilità delle spese generali, sia per fase istruttoria della domanda di aiuto che per quella di pagamento.

Nel caso di Reti, già esistenti, che intraprendono una nuova attività (art. 35 (3) del Reg. (UE) n. 1305/2013), saranno ammissibili esclusivamente i costi connessi all'attuazione del progetto innovativo proposto.

L'ammissibilità delle spese sostenute è in ogni caso subordinata alla verifica di ragionevolezza, congruità, effettività e conformità ai principi di sana gestione finanziaria in termini di economicità e di efficienza. Pertanto, la spesa proposta deve:

- 1) essere imputabile all'investimento, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali,
- 2) essere pertinente rispetto all'investimento e deve risultare come conseguenza diretta dello stesso investimento, essere congrua rispetto all'investimento e deve essere commisurata alla dimensione del progetto;

- 3) essere necessaria per attuare l'investimento, e non sproporzionata in relazione alla tipologia di investimento da realizzare;
- 4) rispettare il criterio di ragionevolezza di una spesa.

Per i criteri di ammissibilità delle spese si rimanda a quanto previsto dalle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale, par. 6, disponibili al seguente link

[http://www.psr Sicilia.it/Allegati/Documenti/Disp\\_attuative\\_%20procedurali\\_misure\\_sviluppo\\_rurale\\_non%20connesse\\_superficie\\_o\\_animali-Parte%20Generale.pdf](http://www.psr Sicilia.it/Allegati/Documenti/Disp_attuative_%20procedurali_misure_sviluppo_rurale_non%20connesse_superficie_o_animali-Parte%20Generale.pdf).

Inoltre, deve essere garantito il rispetto della legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie” entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all’art. 3 che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce le modalità dei pagamenti relativi ai lavori, servizi e forniture pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc); queste ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute antecedentemente ai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

I prezzi unitari delle opere e le spese generali sono quelle dei vigenti prezzi regionali; per tipologie di opere specifiche non riscontrabili nei prezzi di riferimento, i prezzi unitari saranno individuati attraverso specifiche analisi prezzi e dal confronto di almeno tre offerte di preventivi in concorrenza tra di loro. In tal caso si applicano le condizioni di cui alla nota circolare del Dipartimento regionale dell’agricoltura, prot. n. 27248 del 23 giugno 2020, e successivo chiarimento, prot. 35291 del 29 luglio 2020, come sintetizzate nel box di seguito.

Per le opere/attrezzature a preventivo è necessaria la presentazione di tre preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti.

La richiesta dei preventivi dovrà essere dettagliata affinché il confronto successivo, tra richiesta e offerta, sia evidente e senza sottintesi.

I preventivi dovranno essere dettagliati, non prevedere importi a “corpo”.

La scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.

Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi dovranno riflettere i prezzi più vantaggiosi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

I tre preventivi per essere comparabili indipendentemente da chi li ha proposti, devono descrivere dettagliatamente i servizi, i macchinari o le attrezzature oggetto di acquisto, esponendo le caratteristiche tecniche che ne permettano il confronto; ad esempio, per impianti e attrezzature: in termini di potenzialità, materiali costruttivi.

I preventivi devono essere resi da ditte in concorrenza tra di loro.

Si possono ritenere in concorrenza le ditte che non hanno tra loro gli stessi titolari, soci, amministratori (i soci conferitori di Cooperative agricole che non hanno potere sulla scelta economica della fornitura non dovranno essere presi in considerazione).

I tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta offerente, con l’indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, ovvero codici identificativi similari nel caso in cui la ditta offerente sia estera.

Inoltre, nei preventivi, pena la inammissibilità degli stessi, dovranno essere indicati:

1. la data di emissione del preventivo;
2. dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta costruttrice;
3. la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
4. la quantità (numero) dei beni acquistati;
5. il prezzo del singolo bene franco arrivo;
6. l’indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
7. timbro firma della ditta offerente (legale rappresentante o soggetto delegato).

Dovrà essere predisposto un apposito prospetto di raffronto con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta stessa, firmato dal legale rappresentante e tecnico competente.

La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità all'aiuto e non finanziabilità.

I preventivi possono essere oggetto di integrazione e soccorso istruttorio, fino all'emissione del decreto di concessione (al quale vanno allegati), fermo restando il rispetto della procedura di selezione e comparazione fin qui illustrata.

La presenza dei tre preventivi non trova applicazione nei casi in cui non sia possibile reperire più costruttori per un determinato bene.

In tal caso, se il bene è fabbricato e venduto da una sola ditta costruttrice dovrà essere allegata dichiarazione di unicità redatta dalla stessa ditta costruttrice.

Il richiedente, inoltre, deve fornire una **perizia asseverata** redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante, sotto la propria responsabilità, il contenuto dei preventivi esaminati, l'autenticità e la veridicità, e quindi la congruità del preventivo prescelto. Con la perizia asseverata (del seguente tenore "nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità, l'autenticità e la certezza dei contenuti della redazione"), il perito (professionisti abilitati all'esercizio della professione, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi istitutive dei singoli Ordini/collegi ed iscritti al relativo Ordine o Collegio Professionale), sotto la propria responsabilità, conferma i contenuti dei preventivi, attestandone l'autenticità e veridicità, rispondendo in tal modo professionalmente e penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti.

Il beneficiario dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, articoli 46 e 47:

- dichiarazione che attesti che non vi siano collegamenti tra l'Azienda che richiede l'accesso all'aiuto, e la ditta offerente, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- dichiarazione che attesti che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
- dichiarazione che attesti che la scelta della ditta offerente è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.

La richiesta dei preventivi, ai sensi dell'avviso dell'AdG del PSR Sicilia, prot. n. 41694 del giorno 8 settembre 2020, dovrà avvenire nell'ambito del processo di presentazione delle domande di sostegno, tramite l'applicazione "Gestione preventivi per domanda di sostegno" inserita dall'O.P. AGEA per ridurre i rischi di frode. Tramite tale applicazione i beneficiari o loro delegati potranno:

- indicare il bando di interesse;
- definire l'oggetto della fornitura;
- individuare i possibili fornitori;
- inviare via PEC o e-mail la richiesta di preventivo.

I fornitori che riceveranno le richieste avranno a disposizione apposite funzionalità per la compilazione on-line del preventivo e il suo caricamento a sistema.

Tale funzionalità permette di acquisire a sistema i preventivi che dovranno essere utilizzati nelle successive fasi di compilazione ed istruttoria della domanda di sostegno.

Qualora in fase istruttoria si ritenga che i prezzi proposti siano visibilmente superiori a quelli di mercato, si potrà procedere con una verifica tramite richiesta del listino prezzi all'offerente del bene. La verifica sarà effettuata mediante la consultazione di listini prezzo di mercato o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature e altre categorie di spese. Gli importi, comunque, devono riflettere i prezzi di mercato e non di catalogo del singolo produttore/fornitore/costruttore.

La spesa ammissibile relativa all'acquisizione dei beni durevoli è pari alla quota di ammortamento in relazione alla durata del progetto, ovvero proporzionata all'effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto stesso.

Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di investimenti, i beni immobili o strumentali fissi realizzati con il finanziamento dell’Azione SI.6 debbono essere iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di partner del GC o Rete con unità produttiva sul territorio del GAL.

Le spese ammissibili potranno essere riconosciute se effettuate con le modalità previste dalle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020, approvate con DDG n. 2163 del 30 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero a mezzo bonifico o ricevuta bancaria (Riba), assegno (bancario o circolare), carta di credito e/o bancomat, bollettino o vaglia postale, MAV, F24. In deroga alle disposizioni attualmente vigenti, non è ammesso il pagamento in contanti per qualunque importo. Per i dettagli relativi alle condizioni applicabili alle modalità di pagamento si rimanda al par. 5.1 delle succitate Disposizioni.

Per alcune delle tipologie di costi sopra indicati, la determinazione può essere effettuata facendo ricorso al sistema dei costi semplificati, meglio specificati nell’allegato 4 del PSR Sicilia 2014-2020.

Per quanto sopra non disciplinato si applicano i criteri specifici di seguito indicati per singola voce di costo.

### **Art. 8.1 Interventi immateriali**

Con particolare riguardo agli interventi immateriali (servizi di marketing o altri servizi specifici, incarichi professionali, acquisto di marchi, licenze e software connessi alla gestione di processi di lavoro comune, ecc.), non realizzabili direttamente dai beneficiari diretti, l’aggregazione può incaricare uno o più beneficiari indiretti costituenti il partenariato proponente il progetto.

L’affidamento degli incarichi dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra uno dei beneficiari diretti e il professionista e/o società di servizi, validato dal Capofila e da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Il contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare in fase di SAL/saldo e dovrà contenere l’importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione. L’eventuale parcella relativa all’incarico ricevuto dal professionista e/o consulente dovrà riportare la descrizione analitica delle singole voci, con la puntuale indicazione del numero di ore impiegate. Inoltre, la parcella dovrà fare esplicito riferimento al D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 o al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, riportando la dicitura *“la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 140 del 20/07/2012”* oppure *“la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10/03/2014”*.

Per valutare la congruità dei costi relativi ad incarichi professionali inerenti alle attività di animazione, informazione e formazione, si deve fare riferimento ai parametri indicati nelle circolari n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 e n. 2/2009 del 2 febbraio 2009 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Qualora non sia possibile riferirsi ai documenti sopra citati, è possibile fare riferimento alle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate da altre Amministrazioni regionali e delle Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione Europea.

L’aggregazione, inoltre, qualora il soggetto al quale affidare l’incarico non sia un beneficiario indiretto, dovrà avvalersi di almeno tre preventivi in concorrenza sulla base dell’aspetto economico, della qualità del piano di lavoro e dell’affidabilità del fornitore. Le suddette offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore del servizio (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, modalità di esecuzione del piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un’accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto al quale affidare l’incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge vigente in materia.

Per le spese relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, quali dottori commercialisti, esperti contabili e professionisti dell'area tecnica, non facenti parte del partenariato proponente, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 o nel D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, secondo le modalità sopracitate.

### **Art. 8.2 Costi del personale**

Per la determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione, secondo quanto previsto dall'articolo 68, par. 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, la tariffa oraria può essere calcolata dividendo il più recente costo lordo annuo del personale per 1.720 ore, valore convenzionale medio che tiene conto di ferie, congedi, ecc. Tali costi dovranno essere adeguatamente documentati e giustificati dal soggetto beneficiario. Per ciascuna figura professionale coinvolta nel progetto, sarà preso come riferimento il costo effettivo annuo lordo (esclusi IRAP, compensi per lavoro straordinario, assegni familiari, eventuali emolumenti per arretrati e altri variabili mobili della retribuzione), relativamente al tempo effettivamente dedicato al progetto stesso.

#### **Personale dipendente**

La retribuzione rendicontabile deve essere supportata dal *timesheet* nominativo e mensile, sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dal quale si evincano chiaramente le ore impiegate nel Piano di progetto sul totale delle ore rese da parte del personale. Nel caso di documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi (es. mod. F24), essi dovranno essere accompagnati da un'attestazione dell'importo imputabile al Piano di progetto che comprenda, nel caso di versamenti cumulativi, l'individuazione dei pagamenti per singolo dipendente.

#### **Personale non dipendente**

Per il personale non dipendente il costo è determinato dal costo del personale a contratto a tempo determinato (comprendente le forme contrattuali previste dalla normativa in vigore) impiegato nelle attività. Sulla base del contratto di collaborazione, o altro documento prodotto secondo le proprie modalità organizzative, che deve contenere il riferimento al progetto, nonché alle attività da svolgere, alle modalità di esecuzione e alla relativa durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare al progetto. Sono considerati validi i contratti sottoscritti nel periodo di eleggibilità ovvero contratti firmati precedentemente all'inizio del periodo di eleggibilità soltanto se nei medesimi si preveda l'avvio dell'attività dopo la data di inizio del progetto e che indichino chiaramente le attività da svolgere, tempi e costi ovvero venga modificato l'oggetto del contratto inserendo le attività relative al progetto finanziato. In ogni caso saranno riconosciute le spese per il personale sostenute successivamente alla domanda di sostegno. In caso di contratti che prevedano una conclusione posteriore alla data termine del progetto, il costo riconosciuto sarà proporzionale alle attività svolte all'interno del periodo di eleggibilità delle spese.

#### **Missioni e trasferte**

Per quanto riguarda le spese di viaggio e diaria le stesse sono riconosciute ai soggetti coinvolti nelle attività previste, solo se necessarie, esplicitamente motivate e preventivate finanziariamente nel progetto. Le spese devono essere improntate a criteri di moderazione e ragionevolezza e comunque nel rispetto dei limiti indicati nella Circolare n. 10 del 12 maggio 2010 dell'Assessorato regionale Bilancio e Tesoro e nella Circolare n. 11 del 7 aprile 2015 dell'Assessorato regionale dell'Economia della Regione Siciliana.

### **Art. 9. Interventi e spese non ammissibili**

Non sono ammissibili le spese di cui all'art. 69, comma 3, del Reg. UE n. 1303/2013, tra cui l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa

nazionale sull'IVA. Per i costi del personale non è previsto il rimborso dell'IRAP. Sono, inoltre, escluse dal sostegno le spese di cui all'art. 45, comma 3, del Reg. (UE) n. 1305/2013<sup>1</sup>.

Il sostegno non potrà essere concesso ad un gruppo preesistente che intende continuare un progetto già in essere.

Non sono ammessi costi per:

- spese riguardanti l'ordinaria attività svolta dai beneficiari;
- spese sostenute o quietanzate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- acquisto di materiali e/o attrezzature usati.

Inoltre, non sono ammissibili le spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla commercializzazione del prodotto e le spese relative all'acquisto di materiale usato.

Sono escluse le spese relative ad ogni forma di promozione a marchi di impresa, salvo per le attività previste dal Reg. 1831/2015, richiamati al precedente art. 7.

Non sono, inoltre, ammesse le spese per attività di informazione e promo-pubblicitarie riferite esplicitamente a singoli prodotti e/o imprese aderenti al consorzio, alla associazione o cooperativa, pena la revoca del contributo concesso.

### **Art. 10. Localizzazione**

Potranno essere ammesse a finanziamento interventi realizzati nell'ambito del territorio del GAL Kalat, ricadente nei Comuni di seguito indicati.

<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>	<b>Classificazione area</b>
Caltagirone	CT	D
Castel di Iudica	CT	D
Grammichele	CT	D
Mazzarrone	CT	D
Mineo	CT	D
Mirabella Imbaccari	CT	D
Niscemi	CL	D
Palagonia	CT	D
Raddusa	CT	D
Ramacca	CT	D
San Cono	CT	D
San Michele di Ganzaria	CT	D

### **Art. 11. Criteri di selezione e priorità**

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà in applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020 nella seduta del 1 marzo 2016 e con successive procedure scritte, con riferimento alla corrispondente Misura 16.2 del PSR Sicilia 2014-2020, così come integrati dal GAL nei limiti di autonomia decisionale allo stesso riconosciuta in attuazione delle Azioni del PAL, con D.D.G. n. 3793 del 27 dicembre 2018, nonché dei criteri di selezione aggiuntivi proposti dal GAL, approvati dall'Autorità di Gestione, con D.D.G. n. 622 del 16 aprile 2019, con la versione 2.0 del PAL Calatino 2020, di seguito riportati.

<sup>1</sup> Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.

Criteri di selezione Azione SI.6_16.4 - Riferimento interventi regionali				
Principio dei criteri di selezione	Descrizione criterio	Punteggio	Documentazione comprovante il possesso del requisito	
Rilevanza del partenariato in termini di numero di aziende coinvolte e quantità dei prodotti interessati (max 24 punti)	Il punteggio verrà assegnato in base al numero delle aziende che partecipano al progetto (3 punti per azienda partecipante fino ad un massimo di 18 punti) oltre il previsto n. minimo di sei ed in base al numero dei prodotti interessati	numero aziende:	Numero delle aziende partecipanti e dei prodotti interessati così come descritto nel progetto	
		7		3
		8		6
		9		9
		10		12
		11		15
		≥ 12		18
numero prodotti:				
≥ 3 < 5	1			
≥ 5 < 8	3			
≥ 8	6			
Iniziativa con prevalente ricaduta in aree rurali D (max 2 punti)	Il punteggio verrà assegnato in base alla provenienza dei prodotti:		Fascicoli aziendali delle aziende partecipanti al progetto	
	- prevalentemente (> 50%) dalle aree rurali D	1		
	- interamente dalle aree rurali D	2		
Iniziativa promossa da OP riconosciute ai sensi della normativa europea, nazionale e/o regionale vigente ( 2 punti)	Il punteggio verrà assegnato se l'attività verrà proposta da organizzazioni di produttori riconosciute	2	Progetto proposto da OP	
Grado di coerenza del progetto rispetto alla strategia proposta e alla politica dello sviluppo rurale (6 punti)	Il punteggio verrà assegnato ai progetti che prevedono iniziative rivolte alla commercializzazione prevalente, in termini di valore (>50%) di prodotti di cui ai sistemi di qualità indicati nella sottomisura 3.1	6	Certificazione rilasciata dagli enti terzi di certificazione e fatture di vendita del prodotto di tutte le aziende partecipanti al progetto	
Capacità di produrre risultati che possano mantenersi nel tempo (max 10 punti)	Il punteggio verrà assegnato qualora almeno il 50% delle aziende aderenti al progetto, si impegna a mantenere la propria partecipazione per un periodo minimo di:		Dichiarazioni di impegno	
		<input type="checkbox"/> 2 anni		6
		<input type="checkbox"/> 3 anni		10
Grado di chiarezza e di definizione del cronoprogramma (4 punti)	Il punteggio verrà assegnato se l'attività verrà proposta con un calendario dettagliato delle iniziative con allegata copia degli accordi presi con le autorità di gestione dei mercati almeno per il primo anno di attività	4	Cronoprogramma delle attività allegato al progetto e copia degli accordi presi con le autorità di gestione dei mercati	
Pertinenza del progetto rispetto alle condizioni ed esigenze del mercato agricolo e l'economia rurale locale, dimostrata nel progetto (max 12 punti)	Numero di iniziative organizzate annualmente per la promozione di prodotti tipici legati al territorio: n. eventi/iniziativa per anno:		Realizzazione tecnica allegata al progetto	
		≥ 3 < 6		4
		≥ 6 < 8		8
		≥ 8		12
<b>A - Totale punteggio criteri regionali 60</b>				
Criteri di selezione Azione SI.6_16.4 - Specifici CLLD				
Riferimento ai principi dei criteri di selezione	Descrizione criterio	Punteggio	Documentazione comprovante il possesso del requisito	
Criterio aggiuntivo GAL (max 40)	Interventi proposti da imprese che partecipano a Rete Filiera Sicilia, promossa dal GAL Kalat, costituita il 10.05.2016 in Caltagirone, Rogito Notaio Filippo Ferrara, Repertorio n. 49.797, raccolta n. 19.113 (max 20 punti)	dal 30% al 50% dei partner	10	Atto costitutivo o accettazione adesione nuovo socio
		oltre il 50% fino al 70% dei partner	15	
		oltre il 70% dei partner	20	
	Interventi proposti da imprese aderenti al sistema di Rintracciabilità delle filiere agroalimentari UNI EN ISO 22005:2008 n. 40758, dell'Agenzia per il Mediterraneo, relativo a Rete Filiera Sicilia (max 20 punti)	dal 30% al 50% dei partner	10	Certificato di rintracciabilità delle filiere agroalimentari UNI EN ISO 22005:2008 n. 40758 o accordo di filiera
		oltre il 50% fino al 70% dei partner	15	
		oltre il 70% dei partner	20	
<b>B - Totale punteggio criteri specifici CLLD 40</b>				
<b>A + B - Totale punteggio complessivo 100</b>				

Per ogni criterio di selezione vengono indicati la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione richiesta per la dimostrazione del possesso dei requisiti all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

Non saranno ritenute ammissibili le istanze che non avranno conseguito il punteggio minimo di 40 punti. Al raggiungimento di tale punteggio minimo dovranno concorrere almeno tre criteri di selezione, di cui uno aggiuntivo del GAL.

Ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio sarà data priorità all'iniziativa presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione sul portale SIAN. A tal fine farà fede la stampa della ricevuta di accettazione della domanda informatica.

Per la predisposizione della graduatoria delle istanze ammissibili al finanziamento del presente bando, si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali calcolato attraverso la verifica dei punteggi auto-attribuiti per ciascun criterio di selezione secondo le modalità sopra descritte.



Si evidenzia che, ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione allegato al presente bando, riportante le priorità, i criteri e i relativi punteggi; l'assenza della suddetta scheda o l'omessa compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato.

Ai fini della auto-attribuzione dei punteggi si sottolinea che, in fase di realizzazione dell'investimento ammesso a contributo, non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica del punteggio tale da alterare la posizione utile dell'iniziativa nella graduatoria di merito che verrà approvata a seguito del presente bando.

## **Art. 12. Intensità di aiuto e massimali di spesa**

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in contro capitale ed è pari al 100% dei costi sostenuti e ritenuti ammissibili, salvo per le operazioni che rientrano in un tipo contemplato da un'altra Misura e/o sottomisura del PSR. In tal caso l'intensità dell'aiuto è quella stabilita dall'allegato II al regolamento (UE) n. 1305/2013 propria della Misura a cui si riferisce l'operazione ammessa a sostegno.

L'importo massimo di spesa ammessa è di € 400.000,00 per beneficiario a rimborso delle spese sostenute, al netto dell'IVA. Gli obiettivi dei progetti di cooperazione dovranno essere coerenti con l'art. 42 del TFUE e riguardare prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato.

Nel caso in cui i progetti di cooperazione riguardino prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato, i contributi saranno concessi in «regime de minimis», ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. La Commissione Europea ha infatti introdotto e specificato il concetto di "impresa unica" così come definita all'art. 2 par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013: nel calcolo del plafond «de minimis» deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri Regolamenti (UE) «de minimis» n. 1408/2013 e n. 717/2014 a condizione che non superino il massimale di 200.000,00 mila euro per impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari.

Inoltre, come previsto al comma 4 del medesimo art. 3, *“gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa”*.

Nell'ambito dell'Azione SI.6, sebbene la rendicontazione delle spese debba essere effettuata a cura del soggetto capofila, l'aiuto «de minimis» viene concesso e attribuito al singolo partner che sostiene la spesa. Per tale ragione, i singoli partner sono tenuti a presentare la dichiarazione «de minimis», sulla base del modello allegato al bando.

Considerato che i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (settore della produzione primaria di prodotti agricoli), ai sensi dell'art. 1, par. 2, dello stesso regolamento, andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, prevedendo in tal senso apposita dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario.

Quando il progetto prevede la realizzazione di investimenti ammissibili, incluse le relative spese generali, è prevista la concessione di anticipi nella misura massima del 50% della spesa pubblica ammessa a sostegno per tali investimenti, a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria pari al 100% dell'anticipo richiesto.

### **Decorrenza delle spese ammesse a contributo**

Per la salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle seguenti condizioni:

- riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di sostegno sul portale SIAN, ad eccezione delle spese per la predisposizione del progetto sostenuti entro i 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno. Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno, tali spese restano completamente a carico degli stessi potenziali beneficiari;
- riguardano spese non ultimate prima della data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo adottato dal GAL Kalat.

### **Art. 13. Impegni ed obblighi del beneficiario**

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario si impegna, in caso di ammissibilità a finanziamento, pena la decadenza o la parziale esclusione del beneficio concesso, a rispettare, oltre agli impegni di carattere generale previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, anche quelli di seguito riportati:

- mantenere le condizioni di ammissibilità per l'intera durata del progetto di cooperazione, pena la revoca del finanziamento;
- mantenere i requisiti che hanno determinato l'attribuzione del punteggio di selezione e del punteggio minimo di ammissibilità per l'intera durata dell'impegno;
- qualora necessario, presentare una variante che non determini una riduzione del punteggio attribuito tale da causare l'esclusione della domanda dal finanziamento per mancato raggiungimento del punteggio minimo di ammissione;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- conservare, presso la sede del soggetto capofila/legale rappresentante del gruppo di aggregazione, la documentazione probatoria relativa allo svolgimento delle attività di animazione territoriale (registri presenze, verbali e/o relazioni degli incontri con i possibili partner, eventuali note di ordine, preventivi, corrispondenza, ecc.) almeno fino a 3 anni dopo il pagamento del saldo;
- garantire la presenza dell'emblema dell'Unione e il riferimento al sostegno del FEASR in tutti i materiali utilizzati per le azioni di informazione e divulgazione, oltre che della Regione Siciliana, del GAL Kalat e della sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Azione SI.6 del PAL Calatino 2020;
- aprire e mantenere un conto corrente bancario dedicato al progetto finanziato nell'ambito della sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Azione SI.6 del PAL Calatino 2020, intestato al legale rappresentante del partenariato;
- costituirsi in una delle forme giuridiche previste all'articolo 4 del presente bando, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile;
- avviare le attività progettuali entro tre mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno, dandone comunicazione al GAL Kalat;
- raggiungere gli obiettivi dichiarati in domanda oggetto di valutazione al fine dell'attribuzione dei punteggi;
- garantire il mantenimento della natura, degli obiettivi o delle condizioni di attuazione dell'operazione, nonché la localizzazione e funzionalità, per un periodo non inferiore a cinque anni dall'ultimo pagamento ricevuto a titolo di contributo (stabilità delle operazioni).

Inoltre, nel caso di partenariato non ancora costituito, il beneficiario si impegna a:

- formalizzare, una volta ammesso al sostegno, l'accordo di cooperazione nelle forme previste all'art. 5;

In caso di ammissione al sostegno, il legale rappresentante:

- è formalmente il beneficiario del finanziamento, in quanto opera in rappresentanza del partenariato;
- è il referente del progetto di cooperazione per quanto riguarda tutti i rapporti con il GAL Kalat, anche in nome e per conto degli altri partner;
- cura i rapporti e le comunicazioni con i partner del gruppo di cooperazione, che è tenuto ad informare in merito alle comunicazioni intercorse con il GAL Kalat;
- garantisce il coordinamento complessivo delle attività progettuali, assicurando che ciascun partner concorra, per la parte di propria competenza, alla realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione, garantendo altresì l'interazione e il confronto continuo fra gli stessi partner per l'intera durata del progetto;
- è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cooperazione;
- è tenuto a realizzare tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del progetto di cooperazione, anche in riferimento al mantenimento dei requisiti di accesso;
- è tenuto a garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
- è tenuto eventualmente a modificare le attività progettuali secondo le indicazioni del GAL Kalat.

Il capofila o il rappresentante dell'aggregazione deve avere la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti coordinati nei confronti del GAL Kalat, dell'Amministrazione regionale e dell'Organismo Pagatore per tutte le operazioni e gli atti legati alla realizzazione della proposta, fino alla chiusura di ogni rapporto. Tuttavia, il GAL Kalat può far valere direttamente le responsabilità, oltre che su tale soggetto, anche sui soggetti dallo stesso rappresentati.

Il beneficiario si impegna, inoltre, a sottoporre **preventivamente** al GAL Kalat i materiali di informazione e promozione che intende divulgare, per l'acquisizione del parere di conformità alle prescrizioni del presente avviso dei contenuti e delle immagini della promozione e pubblicità. **In assenza del visto di conformità, l'attività non potrà essere rendicontata al sostegno della misura.**

Con riferimento al rispetto del succitato vincolo espressamente previsto dall'art. 71 (stabilità delle operazioni) di cui al Reg. (UE) n. 1303 del 17/12/2013, lo stesso sarà accertato in sede di controlli ex-post.

#### **Art. 14. Modalità di attivazione e accesso all'azione**

L'Azione SI.6 è attivata tramite procedura valutativa che si svolgerà in un'unica fase di presentazione delle domande di sostegno, secondo quanto previsto dal presente bando pubblicato nel sito istituzionale del GAL Kalat, [www.galkalat.it](http://www.galkalat.it), della cui pubblicazione verrà data comunicazione anche sul sito istituzionale del PSR Sicilia, [www.psr Sicilia.it/2014-2020](http://www.psr Sicilia.it/2014-2020).

Il GAL trasmetterà ai Comuni partner, a mezzo PEC, il presente bando con richiesta di pubblicazione agli albi pretori e/o nei siti istituzionali.

**Le domande di sostegno per partecipare al bando dovranno essere presentate sul portale SIAN di AGEA a decorrere dal 20 agosto 2021 al 5 novembre 2021.**

#### **Art. 15. Domanda di sostegno**

Nel rispetto di quanto previsto nel D.P.R. n. 503/1999, il legale rappresentante del partenariato, prima della presentazione della domanda di sostegno deve aver costituito e aggiornato, presso una struttura abilitata, il fascicolo aziendale del partenariato riportante la posizione anagrafica e la consistenza aziendale. Qualora il partenariato non sia ancora costituito, dovrà essere presentato per ciascun partner il fascicolo aziendale/anagrafico, aggiornato e validato, nel quale risulti documentata la consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la posizione anagrafica.

Qualora il progetto preveda interventi materiali, il fascicolo aziendale dovrà contenere anche l'indicazione delle particelle nelle quali dovranno essere realizzati tali interventi.

Successivamente, il capofila/legale rappresentante dovrà presentare la domanda di sostegno esclusivamente tramite il portale SIAN, utilizzando il modello presente a sistema.

La domanda di sostegno deve essere imputata informaticamente al GAL Kalat.

La sottoscrizione del modello di domanda, con firma digitale e sul cartaceo con firma autenticata nei modi di legge, esplicita la volontà del richiedente di accedere al regime di sostegno attivato con l'Azione SI.6.

Ciascun proponente può presentare una sola domanda di sostegno.

La domanda di sostegno, nel rispetto di quanto previsto nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020, deve:

- far riferimento ad un'unica procedura di selezione e ad un unico soggetto;
- essere formulata in modo organico e funzionale, ed essere completa della documentazione richiesta dal presente bando, pena la non ricevibilità della domanda stessa; la documentazione allegata deve essere valida dal punto di vista amministrativo, tecnico, economico e finanziario;
- riportare l'ammontare dell'importo richiesto dal potenziale beneficiario che non può subire successivamente modifiche in aumento;
- fare riferimento ad un progetto di cooperazione per il quale il soggetto richiedente o gli altri soggetti costituenti il partenariato non abbiano già ricevuto in passato contributi tramite PSR o ai sensi di altre norme regionali, statali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda nell'ambito dell'Azione SI.6.

La stampa definitiva della domanda di sostegno rilasciata informaticamente dal portale SIAN entro la data di scadenza bando come sopra indicata, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del partenariato o dal capofila del partenariato non ancora costituito, deve essere presentata, completa della documentazione prevista dal presente bando all'articolo successivo, in duplice copia, di cui una in originale, **entro le ore 13:00 del decimo giorno successivo alla data di rilascio informatico, presso la sede del GAL KALAT Scarl, Via Santa Maria di Gesù, 90 - 95041 Caltagirone (Ct).**

Nella parte esterna della busta, o plico, devono essere riportati gli estremi del soggetto richiedente (nome e cognome del legale rappresentante/capofila, denominazione del GC o Rete costituito o costituendo, sede legale) e la seguente dicitura: PSR Sicilia 2014-2020 - Sottomisura 19.2 - Azione SI.6 - *Sostegno alla differenziazione dell'offerta e ad attività comuni di commercializzazione dei prodotti agricoli dell'area calatina - NON APRIRE.*

La domanda cartacea e gli allegati possono essere presentati a mezzo raccomandata, corriere o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata, con avviso di ricevimento, o trasmesse a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, tramite operatori postali in possesso di licenza individuale, di autorizzazione generale e abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà di individuare univocamente l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.

La domanda di sostegno cartacea presentata oltre i termini previsti verrà ritenuta irricevibile e il GAL Kalat darà apposita comunicazione al beneficiario interessato, mediante pubblicazione sul sito web del GAL Kalat degli elenchi delle domande irricevibili, come descritto nei paragrafi successivi. Con le stesse modalità, verranno respinte le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del presente bando, quelle non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e quelle mancanti della documentazione richiesta al successivo art. 16.

## Art. 16. Documentazione

Alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, dovrà essere allegata la documentazione pertinente di seguito indicata, in duplice copia, di cui una in originale o copia conforme, sostituibile, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, dalla autocertificazione contenente tutti gli elementi della documentazione stessa, pena l'esclusione dell'istanza.

Tutta la documentazione di pertinenza di ciascun richiedente deve riportare una data antecedente o contemporanea alla data di rilascio informatico, ovvero fare riferimento ad atti, patti e condizioni emessi/maturati entro la stessa data, pena l'esclusione.

Alla domanda di sostegno devono essere allegati i seguenti documenti:

- modello integrativo alla domanda riportante le dichiarazioni aggiuntive del beneficiario, allegato al presente bando;
- documento di riconoscimento del legale rappresentante del partenariato o del capofila;
- elenco dei documenti allegati alla domanda;
- scheda di auto attribuzione punteggio debitamente compilata;
- documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti relativi ai punteggi dei criteri di selezione;
- dichiarazione di ogni partner di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de minimis, o di aver beneficiato di altri aiuti in de minimis, specificandone l'importo e la data di concessione;
- patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario;
- **nel caso di partenariato costituendo:**
  - fascicolo aziendale, aggiornato e validato, di ciascun componente del partenariato;
  - accordo di cooperazione contenente un mandato con rappresentanza, col quale i partner individuano e designano, tra loro, un soggetto capofila, nel quale siano riportati i contenuti minimi indicati nell'articolo 13 -Impegni e obblighi del beneficiario- del presente bando e l'impegnano a costituire il nuovo soggetto giuridico di cooperazione, **entro 60 giorni** dalla data di notifica dell'ammissibilità al sostegno;
  - dichiarazione di impegno del capofila del costituendo partenariato, a costituirsi entro 60 giorni dalla data di notifica dell'ammissibilità al sostegno;
  - bozza di regolamento interno che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interesse;
  - dichiarazione sostitutiva del beneficiario capofila e di tutte le imprese partner che documenti a) l'iscrizione alla C.C.I.A.A.; b) di non trovarsi in stato di liquidazione e di non aver presentato domanda di concordato; c) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di procedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- **nel caso di gruppi di aggregazione già costituiti:**
  - fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del partenariato;
  - copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno dai quali si evincano chiaramente competenze e responsabilità di ogni partner dell'aggregazione (coerentemente con quanto indicato nell'art. 13 - Impegni e obblighi del beneficiario, del presente bando);
  - elenco dei soci in possesso di partita IVA, iscritti alla CCIAA, nell'apposita sezione speciale "Agricoltura" del registro delle imprese territorialmente competente;
  - delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, o altro atto avente medesimo valore, che autorizza il rappresentante legale a richiedere il finanziamento e sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto ed a riscuotere gli aiuti nonché affidare al tecnico progettista la stesura del progetto e il coordinamento di tutti gli atti consequenziali;

- dichiarazione di impegno resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante le dichiarazioni di cui all'art. 13 - Impegni e obblighi del beneficiario, del presente bando;
- copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- dichiarazione sostitutiva del beneficiario che documenti a) l'iscrizione alla C.C.I.A.A.; b) di non trovarsi in stato di liquidazione e di non aver presentato domanda di concordato; c) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di procedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

### **Documentazione specifica**

- relazione tecnica illustrativa del progetto che includa finalità, obiettivi e valutazione economica del progetto e dei risultati attesi;
- copia dei contratti del personale a tempo indeterminato o determinato già dipendente che si intende utilizzare per l'organizzazione delle attività del progetto. Qualora si intenda utilizzare personale qualificato da assumere successivamente all'ammissione al finanziamento del partenariato, dovrà essere indicata la qualifica e il tipo di contratto con cui si intende assumere tale personale;
- progetto tecnico-economico definitivo riportante la descrizione dettagliata di tutte le attività che si intendono realizzare, con una disaggregazione puntuale per voci di costo e il periodo di realizzazione di ogni singola attività promozionale. Al progetto definitivo, per ogni voce di spesa devono essere allegati tre preventivi esplicativi in dettaglio delle forniture offerte, con disaggregazione delle relative voci di costo. Dai preventivi deve evincersi che viene rispettato il principio della concorrenza. Ove sussista la condizione di esclusività di una determinata fornitura, è sufficiente un preventivo con allegato il contratto di esclusività sottoscritto dalle parti interessate, dal quale si evinca la durata del mandato e la natura dello stesso;
- progetto esecutivo degli investimenti e delle attività promozionali, di cui al progetto definitivo, da presentare entro 90 giorni dalla notifica dell'ammissione al finanziamento, con esplicitazione in dettaglio delle azioni da realizzare e l'indicazione dei seguenti dati:
  - nel caso di organizzazione e/o allestimento e/o promozione di eventi/manifestazioni ed iniziative di promozione della filiera corta e dei mercati locali oggetto di investimento (fiere, sagre, mercati del contadino, ecc.):
    - località in cui si svolge la manifestazione;
    - tipologia di manifestazione (specializzata nel settore agro-alimentare);
    - risultati attesi.
  - nel caso di organizzazione e realizzazione di educational tour e visite aziendali volti alla promozione della filiera corta e dei mercati locali oggetto di investimento:
    - elenco dei responsabili di acquisto, loro GAS / HORECA o società di appartenenza;
    - i mercati locali o le aziende agricole oggetto dell'educational tour.
  - nel caso di ricorso alla cartellonistica esterna:
    - indicazione sull'ubicazione o areale urbano degli spazi pubblicitari;
    - inizio presunto della campagna di comunicazione e durata della stessa;
    - formato degli impianti pubblicitari;
    - stima sul costo contatto;
    - risultati attesi.
  - nel caso di comunicazione sulle riviste:
    - certificato ADS della testata o dichiarazione dell'editore che attesti:
      - a. numero di copie diffuse e numero di lettori;
      - b. diffusione geografica della testata o della rivista;
      - c. dati relativi all'individuazione del target-group di riferimento;
    - risultati attesi.

- nel caso di comunicazione e/o pubblicità su reti televisive:
    - dati relativi agli ascolti rilevati da apposite società (Auditel ed altre);
    - concessione governativa e la relativa copertura territoriale;
    - prezario con l'indicazione dei costi relativi a singoli spot firmato dal rappresentante legale.
  - nel caso di creazione e/o promozione di portali web finalizzati alla vendita diretta online (e-commerce) e promozione su piattaforme internet (App, social, ecc.):
    - indicazione sul target (consumatori e/o buyer e/o distributori e/o opinion maker e/o operatori specializzati del trade);
    - risultati attesi.
- **per investimenti materiali che derivano direttamente dalle attività progettuali**, è necessario produrre la disponibilità di un bene immobile dove saranno allocate le attrezzature per tutta la durata dell'impegno. Tale immobile dovrà essere presente nel fascicolo aziendale del partner possessore. Nei casi di affitto o comodato la durata dei contratti, registrati nei modi di legge, deve essere almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso di comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso. Per tale immobile devono essere prodotti, pena l'esclusione, il certificato di agibilità e di destinazione d'uso conformi.

### **Art. 17. Procedimento amministrativo**

Le procedure amministrative per la gestione delle domande di sostegno e l'erogazione dei contributi della sottomisura 19.2, sono riportate in dettaglio nelle Disposizioni attuative e procedurali per le Misure a di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020.

In virtù dell'apposita convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Regionale, il GAL Kalat assume, ai sensi dell'art. 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il ruolo di Organismo intermedio per ricevere e valutare le domande di sostegno (aiuto e pagamento) a valere sul presente bando.

Il soggetto incaricato della ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande è costituito da una Commissione, nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Kalat.

Di seguito si riassumono gli aspetti principali del procedimento.

#### **Ricevibilità**

La fase della ricevibilità consiste nella verifica:

- dei tempi di presentazione della domanda;
- della sottoscrizione della domanda nelle modalità previste nel bando;
- della presenza della documentazione richiesta di cui all'art. 16.

#### **Ammissibilità e valutazione**

In questa fase sarà garantito il controllo del rispetto dei criteri di valutazione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM e presenti nel bando ed in eventuali aggiornamenti del sistema di verificabilità e controllabilità.

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti agli articoli 4 e 5 e che l'iniziativa progettuale presenti le caratteristiche previste agli articoli 7, 8, 10 e 12 del presente bando.

Nella fase di valutazione dovrà essere confermato o meno il punteggio derivato dall'autovalutazione del beneficiario in fase di compilazione della domanda, a partire dai criteri di selezione che lo stesso ha dichiarato di rispettare in fase di compilazione. Comporterà altresì la non ammissibilità della domanda, la presenza di documentazione di cui all'art. 16 non conforme o priva delle informazioni necessarie per le caratteristiche del documento richiesto.

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio.

In fase di valutazione si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di sostegno iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato.

La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con il conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

### **Formulazione della graduatoria**

Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Kalat, saranno pubblicati con valore legale nel sito [www.galkalat.it](http://www.galkalat.it), al fine di potere presentare eventuali memorie difensive.

La pubblicazione nel sito del GAL Kalat, [www.galkalat.it](http://www.galkalat.it), assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti partecipanti.

Tutti gli interessati, entro i successivi **15 quindici giorni** dalla data di pubblicazione degli elenchi, potranno richiedere, motivandolo, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

Entro i successivi 30 giorni il GAL provvederà all'eventuale riesame e darà comunicazione agli interessati dell'esito, procedendo, altresì, alla stesura delle graduatorie definitive delle domande ammesse e degli elenchi delle domande escluse con le motivazioni di esclusione. Prima dell'approvazione dell'elenco definitivo il GAL potrà avviare dei controlli a campione per verificare i punteggi attribuiti.

Gli elenchi definitivi, approvati con delibera dell'Organo decisionale del GAL Kalat, saranno pubblicati sul proprio sito istituzionale, [www.galkalat.it](http://www.galkalat.it).

L'inserimento negli elenchi definitivi non comporta per i beneficiari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere al finanziamento in seguito all'istruttoria delle istanze, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista. La pubblicazione degli elenchi definitivi sul sito istituzionale del GAL assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze che non hanno raggiunto il punteggio minimo, per quelle escluse e per quelle non ricevibili.

### **Provvedimenti di concessione del sostegno**

L'atto di concessione del sostegno, adottato dal GAL, sarà emesso a chiusura dell'istruttoria tecnico-amministrativa e conterrà le seguenti informazioni:

- riferimento del bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedimentali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento FEASR. Le spese ammesse ed il contributo concedibile saranno distinte per tipologia di intervento;
- modalità di erogazione del contributo con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale le varie attività dovranno essere ultimate e dovrà essere presentata la relativa rendicontazione;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;



- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni;
- riferimenti per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e saldo) conformemente a quanto previsto dall'Organismo Pagatore disposizioni dal presente Bando e dalle norme dallo stesso richiamate;
- riferimenti per la presentazione di eventuali domande di proroga o di variante;
- riferimenti ai controlli che il GAL, l'Amministrazione regionale e le altre Autorità competenti si riservano di svolgere durante le attività;
- obbligo per il beneficiario di apertura di un conto corrente dedicato (anche se non necessariamente esclusivo).

L'atto di concessione sarà notificato al soggetto beneficiario interessato mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o tramite notifica in mani proprie con attestazione di ricevimento o tramite PEC.

### **Tempi di esecuzione**

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato al massimo in 24 mesi, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo adottato dal GAL Kalat, fermo restando il termine ultimo del 30 settembre 2023 per la conclusione effettiva e la presentazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, secondo le modalità di seguito indicate.

Per motivi eccezionali può essere concessa una sola proroga, fino ad un massimo di 6 mesi, su richiesta motivata sottoscritta dal legale rappresentante dell'aggregazione, presentata al GAL almeno un mese prima della scadenza del termine stabilito per la conclusione del progetto. Alla richiesta, adeguatamente motivata in merito alla necessità della proroga, deve essere allegata una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del progetto.

### **Art. 18. Varianti**

Il progetto originario può subire delle variazioni, a condizione che le stesse non comportino modifiche tali da incidere sugli elementi che hanno reso l'iniziativa finanziabile. Le variazioni devono dipendere da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della presentazione del progetto e non potranno essere eseguite se non preventivamente autorizzate dal GAL, a pena l'inammissibilità delle stesse. Tuttavia, nei casi di varianti tecnicamente giustificate, ma realizzate senza la preventiva approvazione dell'Ufficio istruttore del GAL Kalat, la decadenza dell'aiuto verrà applicata alla sola opera in variante che rimarrà a totale carico del beneficiario, sempre a condizione che non venga modificato il punteggio attribuito in graduatoria. L'importo di tali varianti non può superare il 30% della spesa complessiva del progetto inizialmente approvato.

Viene considerata variante anche l'eventuale cambiamento della composizione del partenariato dipendente dalla rinuncia di un soggetto partner, formalizzata durante lo svolgimento del progetto, alla partecipazione al partenariato per motivazioni eccezionali o per causa di forza maggiore (paragrafo 5.9.1 disposizioni attuative e procedurali, parte generale), o anche dalla sua sostituzione. In ogni caso, il partenariato deve assicurare la realizzazione delle attività in capo al partner uscente.

Per quanto concerne le categorie d'intervento da considerare per le varianti, le stesse sono determinate sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Per le altre categorie, il progetto originario potrà subire delle variazioni, a condizione che le stesse non comportino una modifica delle condizioni di ammissibilità o di diminuzione del punteggio attribuito tale da causare l'esclusione della relativa domanda di sostegno dalla graduatoria delle domande finanziate ed in ogni caso, tutte le variazioni riscontrate nella fase di accertamento finale rispetto a quanto approvato preventivamente dal GAL Kalat, purché il loro valore non superi il 10% della spesa già

approvata per singola categoria di intervento, dovranno essere adeguatamente motivate nella relazione tecnica consuntiva, dal rappresentante legale del soggetto beneficiario.

È possibile presentare una sola domanda di variante al progetto e una sola domanda di variante per il cambiamento della composizione dell'aggregazione.

La domanda di variante deve essere presentata preliminarmente sul SIAN e deve contenere:

- in caso di variante al progetto:
  - relazione tecnica che motivi adeguatamente le modifiche proposte rispetto al progetto inizialmente approvato e che dia evidenza delle circostanze sopravvenute e imprevedibili che le hanno determinate;
  - documentazione di cui all'art. 16 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
  - quadro economico di confronto tra il progetto inizialmente approvato e quello proposto a seguito della variante, firmato dal legale rappresentante del partenariato;
- in caso di modifica di un partner:
  - richiesta di autorizzazione alla sostituzione del partner, adeguatamente motivata;
  - documentazione comprovante il possesso in capo al subentrante dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
  - dichiarazione di impegno del subentrante a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

La stampa cartacea della domanda caricata sul SIAN, corredata della documentazione sopra riportata, deve essere inoltrata entro 10 giorni al GAL Kalat, per consentire l'avvio dell'istruttoria, anche ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso. Tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità del progetto inizialmente approvato;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziabili;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono poste a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario;
- nel caso di subentro, il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- nel caso di subentro, il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

A seguito dell'esito dell'istruttoria, il GAL Kalat adotterà il provvedimento di autorizzazione o ne comunicherà il diniego. In caso di mancata autorizzazione alla variante rimane valido, ai fini della rendicontazione delle spese, il progetto finanziato inizialmente.

Le spese relative ad attività progettuali oggetto di variante, sono ammissibili a far data dalla presentazione della domanda di variante sul SIAN, qualora quest'ultima venga autorizzata.

Nel caso di variazioni dell'aggregazione, il beneficiario deve trasmettere l'atto di costituzione della società, sottoscritto dalla nuova aggregazione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'autorizzazione alla modifica del partner.

### **Art. 19. Domanda di pagamento**

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione, da parte del soggetto beneficiario, di una domanda di pagamento presentata tramite il portale SIAN, la cui copia cartacea viene inoltrata successivamente al GAL, entro i termini previsti dal presente bando. Le domande volte ad ottenere l'erogazione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli

appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA e disponibile mediante il portale SIAN.

Per quanto non specificato qui di seguito, si rimanda a quanto stabilito nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni, ed a quanto stabilito nell'atto di concessione dell'aiuto del GAL Kalat.

### **Anticipo**

La domanda di anticipazione potrà essere presentata dal legale rappresentante del partenariato esclusivamente per gli importi progettuali che si riferiscono ad investimenti, incluse le spese connesse quali la progettazione, il collaudo e la sperimentazione degli stessi, e le relative spese generali.

I termini per poter avanzare richiesta di anticipazione sono di sei mesi dalla data di comunicazione della concessione o, qualora l'operazione materiale sia stata approvata con variante, dalla data di approvazione della variante. Le modalità sono quelle descritte nel successivo paragrafo "Modalità di presentazione delle domande di pagamento". Decorso tale termine, saranno ammesse a liquidazione esclusivamente le domande di stato avanzamento lavori, di seguito SAL, e saldo.

Il legale rappresentante del partenariato deve caricare nel portale SIAN la domanda di pagamento di anticipazione debitamente firmata e accompagnata dal documento d'identità, in formato digitale.

L'ammontare dell'anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso e il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria stipulata con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore AGEA.

La stampa cartacea della domanda di pagamento dell'anticipazione deve essere presentata al GAL Kalat, in originale e in copia, unitamente ai seguenti allegati:

- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del GO in corso di validità;
- idonea polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa, in originale e in copia, emessa a favore dell'Organismo pagatore AGEA di importo pari al 100% dell'anticipo richiesto valida per l'intero periodo progettuale.

Nel caso in cui i giustificativi di spesa allegati alle domande di pagamento successive, di SAL e/o saldo, non coprano interamente la somma erogata a titolo di anticipazione, sarà avviata la procedura di recupero del debito, di seguito PRD, con la quale saranno recuperati anche gli interessi maturati sulla parte non spesa dell'anticipazione erogata.

### **Stato di avanzamento lavori (SAL)**

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di SAL in corso d'opera per attività parzialmente eseguite. La richiesta di pagamento per SAL avviene sempre per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul sistema SIAN.

La stampa cartacea della domanda di pagamento per SAL deve essere presentata al GAL Kalat corredata dalla seguente documentazione:

- relazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario;
- rendicontazione contabile con l'elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- fatture quietanzate, sia elettroniche che cartacee, nonché documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari negoziati, estratti conto) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. Per tutte le spese sostenute dopo la notifica del provvedimento di concessione, la descrizione del documento contabile (fattura) dovrà obbligatoriamente

riportare il codice CUP assegnato al progetto, il codice identificativo del presente bando e la dicitura “PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 19.2 – PAL Calatino 2020 - Azione SI.6;

- dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dai fornitori con l'indicazione della modalità e data di pagamento;
- copia dei contratti dei consulenti e del personale qualificato a tempo indeterminato o determinato già dipendente di uno o più partner o assunto specificatamente per il progetto; nei contratti dovranno essere indicati la qualifica, l'oggetto, la durata dell'incarico (per i contratti a tempo determinato) e l'impegno economico; per ciascun soggetto, in apposito time sheet devono essere riportate le ore dedicate al progetto;
- per il personale, busta paga e modello F24 relativo ad oneri fiscali e previdenziali; nel caso in cui il modello F24 risulti cumulativo per più soggetti impegnati nel progetto, al fine di facilitarne la lettura, deve essere allegato uno specchietto riepilogativo con l'intestazione del progetto da cui risultino in maniera distinta per ciascun soggetto il periodo, la quota IRPEF e le quote INPS a carico sia del lavoratore che del datore di lavoro. Lo specchietto deve essere di importo pari a quello del modello F24 di riferimento e deve essere firmato dal legale rappresentante del partenariato;
- relazioni sulle attività svolte dal personale dedicato all'attività progettuale;
- cronoprogramma attestante le date e i luoghi di svolgimento delle attività previste nel progetto di cooperazione, vidimato dal legale rappresentante del partenariato;
- locandine, comunicati stampa e web, relazioni, registri presenze per le spese relative ad incontri, elenco dei partecipanti, documentazione fotografica, ecc.;
- copia materiale divulgativo diffuso.

Il GAL Kalat si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario.

Possono essere presentate una o più domande di SAL, fermo restando che l'acconto erogato a fronte delle richieste di pagamento non può superare il 90% del contributo concesso, comprensivo dell'eventuale somma ricevuta a titolo di anticipazione.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento sarà effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e della congruità delle spese dichiarate in riferimento allo stato di avanzamento delle attività realizzate e la compilazione di un'apposita check-list.

I controlli amministrativi comprendono anche procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o comunitari o periodi di programmazione precedenti.

Il GAL erogherà stati di avanzamento in funzione della completezza funzionale delle azioni rendicontate.

Il GAL si riserva di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

### **Saldo**

Il beneficiario può presentare la domanda di pagamento del saldo sul portale SIAN, entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività, comprese eventuali proroghe. I giustificativi di spesa e le fatture, per essere ammissibili al pagamento, devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori e i relativi pagamenti devono essere completati entro il termine previsto dei 60 giorni per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul SIAN. Completate le operazioni telematiche e di pagamento, la domanda cartacea deve essere trasmessa al GAL Kalat, entro i successivi 10 giorni.

Il pagamento del saldo può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. Pertanto, alla domanda cartacea dovrà essere allegata, **in originale e copia**, la stessa documentazione richiesta per il SAL (ad eccezione della documentazione già in possesso del GAL Kalat), unitamente a quella di seguito elencata:

- relazione conclusiva del progetto;
- rendicontazione contabile con l'elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- fatture quietanzate, sia elettroniche che cartacee, documentazione fiscale regolare, nonché documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari, estratti conto) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; per tutte le spese sostenute dopo la notifica del provvedimento di concessione, la descrizione del documento contabile (fattura) dovrà obbligatoriamente riportare il codice CUP che verrà assegnato al progetto, il codice identificativo del presente bando e la dicitura "PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 19.2 - PAL Calatino 2020 - Azione SI.6";
- dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dai fornitori con l'indicazione della modalità e data di pagamento;
- copia dei contratti dei consulenti e del personale a tempo indeterminato e determinato utilizzato, unitamente al timesheet comprovante le ore uomo che ciascun soggetto ha dedicato all'organizzazione delle attività;
- copia della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo pagamento dei dipendenti e copia delle ricevute dei pagamenti previdenziali riferite al periodo per il quale il dipendente è stato impegnato nelle attività oggetto di domanda;
- copia del materiale divulgativo diffuso.

Il GAL provvederà a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposita check-list che riporti, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento. Il GAL provvederà, inoltre, ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate e/o con le forniture di beni e servizi. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione. A conclusione dell'iter amministrativo e di controllo di ciascuna domanda di pagamento, il GAL invierà i risultati dell'istruttoria al Servizio 8 (Ispettorato Agricoltura di Catania), per gli adempimenti relativi all'autorizzazione al pagamento.

Il pagamento del saldo potrà essere autorizzato soltanto quando il progetto sarà completato.

### **Modalità di presentazione domanda di pagamento**

Le domande, presentate sul portale SIAN tramite i soggetti abilitati, dovranno essere imputate informaticamente al GAL Kalat. Il rilascio informatico delle domande, attraverso il sistema SIAN, deve avvenire entro e non oltre le date che saranno indicate dal GAL nell'atto di concessione del sostegno, in conformità al presente bando. Le domande di pagamento compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

La stampa definitiva delle domande di pagamento debitamente firmate, rilasciate informaticamente dal SIAN, devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, **entro le ore 13:00 del decimo giorno dall'inoltro telematico, al GAL Kalat Scarl, Via Santa Maria di Gesù, 90 - 95041 Caltagirone (Ct)**, con le seguenti modalità spedizione/consegna a mano della domanda e documentazione allegata in plico chiuso a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Nel plico dovranno essere riportati gli estremi del richiedente e la dicitura "PSR Sicilia 2014/2020 - Domanda di pagamento a valere sulla Sottomisura 19.2/ Azione SI.6 - Sostegno alla differenziazione dell'offerta e ad attività comuni di commercializzazione dei prodotti agricoli dell'area calatina".

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede unicamente la data apposta sulla ricevuta rilasciata dall'ufficio accettazione del GAL che sarà riportata sul plico. Solo nel caso di domande presentate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite il servizio di Poste Italiane o tramite operatori postali in possesso di licenza individuale, di autorizzazione generale e abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

L'istanza pervenuta sarà acquisita al protocollo del GAL attraverso l'apposizione del numero di protocollo sulla busta chiusa. Le domande cartacee saranno protocollate al momento della presentazione con numerazione univoca e progressiva.

Qualora la data di scadenza della presentazione della domanda cartacea ricada di sabato o nei giorni festivi, questa viene postposta al giorno lavorativo successivo la predetta data.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

I controlli amministrativi comprendono almeno una visita sul luogo (controllo in situ) dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso. In deroga al controllo in situ l'Autorità di Gestione, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) 809/2014, potrà decidere, per ragioni debitamente giustificate, di non effettuare tali visite nel caso in cui:

- l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco;
- l'operazione consista in un investimento di piccola entità;
- vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento.

Il GAL, in fase di verifica amministrativa annullerà tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, con il timbro "Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 19.2/16.4", trattenendo copia conforme all'originale. Nel caso di fatture elettroniche, tale dicitura dovrà essere riportata nel campo causale o altra parte.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione del progetto, il funzionario incaricato all'accertamento potrà richiedere una sola volta ogni altra documentazione utile purché pertinente.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (contratti, documenti di spesa e di pagamento, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per il periodo di rispetto dei vincoli e degli impegni definito nei singoli bandi.

I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o comunitari o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che il sostegno totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

Sarà verificato, inoltre, il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all'art. 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici e alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011.

## **Art. 20. Ricorsi**

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno/pagamento, il soggetto richiedente ha la facoltà di presentare ricorso giurisdizionale secondo le modalità di indicate al punto 5.10 - Ricorsi delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale (Allegato A al D.D.G. n. 2163 del 30 marzo 2016).

## **Art. 21. Controlli e sanzioni**

Così come previsto dall'art. 60, par. 2 del Reg. (UE) n 809/2014, il GAL Kalat a seguito di delega formale da parte dell'Amministrazione, effettuerà i controlli amministrativi previsti dall'art. 48 del Reg. (UE) n 809/2014 sulle domande di sostegno e di pagamento.

Il GAL Kalat è tenuto a vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari, anche mediante sopralluoghi.

In caso di mancato rispetto degli impegni e altri obblighi cui è subordinata la concessione del sostegno, esso procederà alla riduzione ed alla esclusione del sostegno stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa dal beneficiario.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, sarà applicata per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 "Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", pubblicato nel S.O. n. 14 della GURI n. 72 del 26 marzo 2019. Nello specifico si farà riferimento alle griglie di riduzione/esclusione predisposte dall'Amministrazione regionale per la corrispondente misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014-2020.

Sulle domande di pagamento presentate, l'Amministrazione regionale effettuerà i "controlli in loco" ai sensi dell'articoli 49-50-51 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., verificando che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme vigenti del PSR Sicilia 2014/2020 e garantendo che l'operazione può beneficiare del sostegno del FEASR. Tali controlli avranno ad oggetto i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno. Inoltre, verificheranno l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario e che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella dichiarata nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

Ai sensi dell'art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e durante il periodo degli impegni, l'Amministrazione regionale, effettuerà i "controlli ex post" per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'art. 71 del Reg. (UE) n 1303/2013 relativi al vincolo del periodo di non alienabilità e di destinazione d'uso o descritti dal Programma rurale.

Qualora il GAL o altri Organismi di controllo accertino false dichiarazioni rese intenzionalmente, verranno applicate le sanzioni penali previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

## **Art. 22. Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2020, alle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali, parte generale PSR Sicilia 2014/2020", di cui al DDG n. 2163 del 30 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Il GAL Kalat si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Si possono ricevere informazioni presso la sede del GAL in Caltagirone, Via Santa Maria di Gesù n. 90, tel/fax 0933 22088, [info@galkalat.it](mailto:info@galkalat.it), e sui siti [www.galkalat.it](http://www.galkalat.it) e [www.psr Sicilia.it/2014-2020](http://www.psr Sicilia.it/2014-2020).

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Iolanda Di Lunardo, RAF del GAL Kalat Scarl.

Il GAL Kalat è responsabile della conformità del presente bando ai contenuti della SSLTP Calatino 2020 e alle disposizioni comunitarie che regolano la materia.

Si allegano:

- schema documentazione allegata alla domanda (Allegato A);
- schema dichiarazioni integrative del beneficiario (Allegato B);
- indicazioni documentazione aggiuntiva ATI/ATS (Allegato C);
- schema dell'accordo di cooperazione (Allegato 1);
- scheda auto-attribuzione punteggio (Allegato 2);

- schema dichiarazioni CCIAA e altre (Allegato 3);
- schema dichiarazione di concessione aiuti de minimis (Allegato 4);
- Patto di integrità (Allegato 5)
- informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 6).

Il presente bando viene pubblicato, con valore legale, sul sito del GAL Kalat [www.galkalat.it](http://www.galkalat.it).

### **Art. 23. Trattamento dei dati personali**

I dati personali ed aziendali in possesso del GAL Kalat, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni e del Regolamento (UE) n. 679/2016 GDPR, solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

Il GAL Kalat, la Regione Siciliana, i soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, tratteranno i dati con modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla Legge e dalle norme Comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il Rappresentante Legale  
*F.to Giovanni Maurizio Ialuna*